

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 230

a iniziativa del Consigliere Minardi

presentata in data 11 settembre 2018

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7
"NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E
PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA"

Art. 1

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) dopo le parole: "fino alla data del raccolto," sono inserite le seguenti: "i terreni coltivati a frumento e ad orzo quando il cereale è nella fase di levata,".

2. Al comma 8 dell'articolo 21 della l.r. 7/1995 dopo le parole: "orticole e floreali a pieno campo." sono inserite le seguenti: "Non si considerano comunque in attualità di coltivazione i terreni coltivati ad erba medica da foraggio.".

Art. 2

(Modifica all'articolo 27 della l.r. 7/1995)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

"8 bis. Il numero di capi abbattuti di selvaggina stanziale e migratoria deve essere annotato, in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino indicato all'articolo 29, subito dopo l'abbattimento e l'avvenuto recupero.".

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.